

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola

Servizio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici

CAPITOLATO D'ONERI

Servizio di pulizia aree pubbliche Madonna di Campiglio

**7 dicembre 2020 – 9 aprile 2021 e 6 dicembre 2021 – 17
aprile 2022.**

Pinzolo: 01 maggio 2021 - 01 maggio 2022.

ARTICOLO 1 - Oggetto del servizio

L'appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto il servizio di:

- spazzamento e pulizia delle strade/piazze/parcheggi, dei marciapiedi, delle isole ecologiche, lo svuotamento dei cestini, la pulizia degli spazi pubblici dai rifiuti, la pulizia dalla neve e ghiaccio ecc nella frazione di Madonna di Campiglio.

- spazzamento e pulizia delle aree adibite alla fiera del primo maggio nel Comune di Pinzolo con conferimento a differenziata del materiale (la pulizia verrà svolta in orario serale dalle 17.00 del giorno stesso festivo e fino a completo conferimento a differenziata del materiale raccolto)

Il servizio dovrà essere garantito con l'utilizzo di mezzo di trasporto idoneo messo a disposizione dall'appaltatore.

ARTICOLO 2 - Durata dell'appalto

Il servizio oggetto del presente appalto decorre **dal 7 dicembre 2020 al 9 aprile 2021 e dal 6 dicembre 2021 al 17 aprile 2022 e nelle giornate del primo maggio 2021 e 2022, senza necessità di disdetta. Non è ammesso il tacito rinnovo.**

ARTICOLO 3 - Frequenze

Il servizio indicato dovrà essere svolto, in linea di massima come di seguito:

dal 07/12/2020 al 22/12/2020: per 5 giorni la settimana sempre compresi i festivi;

dal 23/12/2020 al 10/01/2021: tutti i giorni compresi i festivi;

dal 11/01/2021 al 09/04/2021: per 5 giorni la settimana sempre compresi i festivi;

il 01/05/2021 dalle ore-17:00.

dal 07/12/2021 al 22/12/2021: per 5 giorni la settimana sempre compresi i festivi;

dal 23/12/2021 al 09/01/2022: tutti i giorni compresi i festivi;

dal 10/01/2022 al 17/04/2022: per 5 giorni la settimana sempre compresi i festivi;

il 01/05/2022 dalle ore 17:00.

Dovrà essere garantita la presenza di due addetti per 4 ore giornaliere cadauno, muniti di mezzo idoneo anche al trasporto del materiale raccolto messo a disposizione dell'appaltatore.

Nella giornata del primo maggio dovrà essere garantita la presenza di contemporanea, di 4 addetti per 7 ore.

Gli orari e le frequenze, nel rispetto del monte ore, in base alle mutate esigenze connesse con la presenza turistica sul territorio, potranno subire modifiche concordate con l'Ufficio Tecnico comunale.

ARTICOLO 4 - Calendario degli interventi

Il servizio a Madonna di Campiglio dovrà essere reso con orario di quattro ore giornaliere; indicativamente dalle ore 06.00 alle ore 10.00, dando la priorità al centro del paese, ovvero le zone di maggior afflusso turistico (isola pedonale).

Nella giornata del Primo Maggio 2021 e del Primo Maggio 2022, a Pinzolo, il servizio dovrà essere reso, indicativamente, dalle ore 17:00 alle ore 23:00.

L'aggiudicatario dovrà dunque provvedere allo sgombero dei materiali di risulta, derivanti dallo svuotamento dei cestini/contenitori presenti e, a mezzo di appositi sacchi, al conferimento degli stessi nei punti di raccolta (Cantiere Comunale di Madonna di Campiglio e Pinzolo)

Il comune, per cause di forza maggiore, si riserva di modificare le frequenze e i luoghi di esecuzione del servizio nonché di non dare esecuzione a parte dello stesso.

ARTICOLO 5 - Materiali e mezzi

L'appaltatore nello svolgimento del servizio è tenuto a provvedere alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti ed idonee allo svolgimento del servizio (D.P.I., ramazze, sacchi, guanti, vestiario, automezzo con cassone, ecc.).

Il servizio dovrà essere garantito con l'utilizzo di mezzo di trasporto idoneo messo a disposizione dall'appaltatore.

Saranno a carico dell'aggiudicataria tutte le spese ed oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni, all'assicurazione per invalidità, vecchiaia, ecc a norma di legge, alle imposte e tasse riferibili al servizio appaltato ed a quant'altro abbia attinenza al servizio stesso.

ARTICOLO 6 – Obblighi a carico dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di legge e contrattuali.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto stabilito dal Capitolato, nonché ad ogni altra indicazione data dal Comune sotto la piena responsabilità dell'Impresa Appaltatrice.

L'Impresa è inoltre ritenuta responsabile del rispetto da parte del proprio personale impiegato delle norme di legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all'interno del luogo delle singole operazioni.

Oltre agli altri oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:

- L'attrezzatura adeguata all'entità degli interventi ed alle prescrizioni di Legge in materia antinfortunistica;
- Ogni e qualsiasi accorgimento, indicazione e simili inerenti l'igiene e sicurezza del lavoro dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione degli interventi;
- Il trasporto e l'allontanamento, ad intervento ultimato di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- Tutto quanto in genere occorra per ritenere completamente ultimati a perfetta regola d'arte i servizi;
- L'osservanza rigorosa delle norme derivanti dalle vigenti Leggi relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi nonché osservare le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire nel corso dell'Appalto. L'applicazione integrale, inoltre, di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende Industriali Edili ed affini in vigore; in particolare l'Impresa è chiamata alla osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiore a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i servizi;
- La riparazione dei danni di qualsiasi genere esclusi quelli di forza maggiore;
- Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione degli interventi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale;
- L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull'Impresa.

ARTICOLO 7 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ARTICOLO 8 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione all'avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ARTICOLO 9 - Esecuzione di ufficio

Qualora il servizio, o parte di esso, sia in ritardo per negligenza dell'Impresa e si riconosca esservi necessità di assicurare il compimento nel termine previsto dal contratto, il Comune a proprio insindacabile giudizio, mediante lettera raccomandata A.R., assegnerà all'Impresa un termine per completare gli interventi in ritardo, sotto la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio.

Scaduto il termine assegnato, il Comune in contraddittorio con l'Impresa, o in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constaterà se ed in qual modo l'Impresa stessa abbia adempiuto alle ingiunzioni fattegli.

A seconda dei risultati di detta constatazione, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio, riservandosi il diritto di risoluzione del contratto.

Le maggiori spese derivanti dall'esecuzione d'ufficio saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni indicate o comunque di parziale o totale inadempienza, verrà addebitata all'Impresa aggiudicataria una penale giornaliera che varierà da €. 25,00 a €. 100,00 per ogni singola infrazione rilevata a discrezione dell'Amministrazione Comunale in relazione alla gravità, fino ad un massimo del 10% dell'importo di contratto.

L'inadempienza contrattuale sarà contestata con lettera raccomandata A.R. e, decorsi 3 giorni dalla data di ricezione senza che siano state fornite dall'Impresa aggiudicataria giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione Comunale, si procederà alla ritenuta di quanto specificato nel precedente comma con trattenute sui compensi in occasione della prima liquidazione.

ARTICOLO 10 – Disposizioni per il contrasto e contenimento del virus Sars-Cov2

Per l'esecuzione della fornitura oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene.

L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ARTICOLO 11 - Sicurezza

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

Gli oneri della sicurezza da interferenza di cui al D.Lgs 81/08 sono stati valutati e stimati come riportato nei documenti di stima e DUVRI.

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche particolare, non esimono per nessun motivo il fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti i suoi aspetti, dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture, opere e finiture. Quanto sopra dovrà essere perseguito dal fornitore oltre alla semplice conformità alle norme contenute negli artt. 22, 23, 24, 72 del D.Lgs 81/08, dal TITOLO VIII del D.Lgs 81/08, dagli Allegati V e VI del D.Lgs 81/08, nel D.M. 37/2008 (in sostituzione della L.46/90), nella "DIRETTIVA MACCHINE" recepita con il DPR 459 del 24/07/96, nel DPCM 01/03/91 e nel D.Lgs 262/02 conformità che in ogni caso dovrà essere perseguita, sia dal punto di vista formale che sostanziale, anche nei confronti di ogni altra norma

vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Pertanto, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a contenere i possibili rischi di inquinamento e ad accrescere la sicurezza operativa. Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed imprescindibili. La ditta dovrà provvedere alla gestione corretta e puntuale degli adempimenti in materia di assicurazione, di gestione sinistri, tassa di proprietà, carta di circolazione, e ad altre eventuali future disposizioni di legge, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni componente dei mezzi.

ARTICOLO 12 - Tutela dei lavoratori

Nell'esercizio dei servizi che formano oggetto del contratto l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente o emanando, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L'Impresa, sarà tenuta in particolare all'osservanza delle norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, le indennità varie, ecc. L'Impresa, se richiesto, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore.

Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte al Comune.

L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore.

Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'appaltatore.

ARTICOLO 13 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell L.P. 23/1990 e s.m., per il servizio in oggetto non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione contrattuale.

ARTICOLO 14 - Garanzie

Ai sensi dell'articolo 31 della L.P. 2/2016 non è richiesto il versamento della garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, da versare prima della firma del contratto, è pari al 10% dell'importo aggiudicato o con percentuale maggiore, tenuto conto degli aumenti previsti in base al ribasso presentato, così come disciplinato dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.lge. 50/2016, con polizza fideiussoria o, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, servirà a garantire l'Amministrazione Comunale sulla perfetta osservanza del contratto, nonché dagli eventuali danni che venissero arrecati alle proprietà ed attrezzature comunali; la polizza deve contenere le clausole di immediata esigibilità senza riserve, a semplice richiesta dell'Ente.

La Ditta affidataria del servizio è altresì obbligata a presentare copia di adeguata polizza assicurativa - di durata pari al servizio - che tenga indenne l'Amministrazione da eventuali danni di qualsiasi tipo che potrebbero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio verso terzi, **per danni a persone e/o cose e/o animali per un importo (massimale) di almeno 2.500.000 euro**

ARTICOLO 15 – Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

In ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di data 26 settembre 2019 che dichiara: "La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui

trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi", è ammesso il subappalto per l'intero importo del servizio.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ARTICOLO 16 - Sistema d'affidamento del servizio requisiti

L'appalto sarà affidato previo confronto concorrenziale, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale nonché ai sensi dell'art. 21, della L.P. 19 luglio 1990, n° 23 e s.m. e art. 13 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. N° 23/1990 e s.m.).

Il Responsabile dell'Area Tecnica adotterà provvedimento di individuazione dei soggetti ritenuti idonei a partecipare al confronto concorrenziale, che dovrà essere mantenuto segreto fino all'espletamento delle procedure dello stesso confronto concorrenziale.

ARTICOLO 17 - Pagamenti

Il pagamento del servizio avviene in due rate posticipate per anno con scadenza, rispettivamente il 01 febbraio 2021 - 21 febbraio 2022 e 9 aprile 2021 - 17 aprile 2022, pari al 50% ciascuna del corrispettivo pattuito al netto degli oneri della sicurezza, dietro presentazione di regolare fattura. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo riferito agli oneri della sicurezza in un'unica soluzione unitamente alla prima rata.

Viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore. 6

I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

Il pagamento delle fatture ritenute regolari, previa verifiche di legge, sarà effettuato entro giorni 30 dalla data di ricevimento delle stesse mediante rimessa diretta a mezzo mandato.

Gli eventuali ritardi nei pagamenti rispetto alla scadenza di cui sopra non possono dare titolo all'Impresa per la richiesta degli interessi di mora qualora i ritardi dipendano da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o da necessità di controllo amministrativo contabile, prescritti da leggi o dai Regolamenti in materia di contabilità pubblica.

ARTICOLO 18 – Documenti che fanno parte del contratto - Stipula del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato speciale d'appalto;
- la perizia di stima;
- l'offerta economica dell'appaltatore;
- il DUVRI;
- il DUVRI COVID;

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016

ARTICOLO 19 - Disposizioni particolari riguardati l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In particolare, l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.

ARTICOLO 20 - Autotutela contrattuale e risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto:

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di gravi e ripetute infrazioni;
- a seguito di reiterate violazioni o ritardi che comportino l'applicazione delle penali;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- in caso di reiterato accertamento da parte dell'Amministrazione di violazione da parte della Ditta alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (normativa in materia di sicurezza, retribuzione e contribuzione previdenziale, assistenziale, antinfortunistica). In tali ipotesi l'Amministrazione comunale, previa instaurazione di un contraddittorio con la Ditta, dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante lettera raccomandata spedita alla Ditta. La risoluzione opera con la data del ricevimento.

ARTICOLO 21 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio, non previsti in contratto;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni;
- e) la stipula di contratto ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sul servizio oggetto d'appalto.

ARTICOLO 22 – Obblighi assicurativi

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Dovrà essere presentata polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale almeno pari a Euro 3.000.000,00 per sinistro.

I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 23 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ARTICOLO 24 - Elezione di domicilio

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ARTICOLO 25 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Pinzolo, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Pinzolo (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Pinzolo (...).”.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali

preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ... ed il codice unico progetto (CUP) ...

ARTICOLO 26 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 27 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Ing. Walter Ferrazza

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Ing. Walter Ferrazza

(Firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)